



**CONVENZIONE  
TRA  
REGIONE VENETO  
E**

.....

Tra la Regione del Veneto, in persona del Dirigente regionale della direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Arch. Romeo Toffano, nato a ....., domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, (C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279), incaricato alla sottoscrizione della presente con Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

e

Francesco Curato, nato a ..... il ....., residente in ..... (C.F. ....),

si conviene e stipula quanto segue:

**Articolo 1 - Conferimento**

La Regione del Veneto (di seguito: Regione) conferisce a..... (di seguito consulente) che accetta, un incarico di consulenza per lo studio delle problematiche normative connesse all'elaborazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e per la redazione delle disposizioni generali

**Articolo 2 – Decorrenza e durata**

Il termine per lo svolgimento dell'incarico viene fissato in 150 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

**Articolo 3 – Oggetto dell'incarico**

L'incarico conferito si sostanzia nell'espletamento delle seguenti attività di consulenza a favore della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi:

- analisi e studio delle varie problematiche di natura normativa, con particolare riguardo alle tematiche relative agli aspetti giuridico-amministrativi connessi all'elaborazione del nuovo Piano Territoriale

Regionale di Coordinamento e riferiti, in particolare, alle interrelazioni tra i vari strumenti di pianificazione presenti nel territorio regionale e al loro coordinamento nell'ambito del PTRC e rispetto alla normativa statale;

- stesura delle disposizioni generali del nuovo PTRC attraverso la redazione in articoli e il corredo di una relazione di carattere giuridico;
- analisi ed esame delle varie stesure del testo unitamente all'avvocato Cesare Lanna in servizio presso la Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio quale specialista amministrativo. Qualora si rendessero necessarie specifiche competenze potranno essere chiamati a collaborare dipendenti di altre direzioni, individuati dai rispettivi dirigenti.

#### **Articolo 4 - Modalità**

L'attività è prestata dal consulente con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'Amministrazione regionale, senza obblighi di osservanza

di orario di ufficio e senza facoltà di utilizzare personale regionale per incombenze di qualsiasi natura.

Il consulente assicura la propria presenza presso gli uffici regionali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incarico e, comunque, assicura la partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente regionale relative all'oggetto dell'incarico e agli incontri con il funzionario regionale di cui all'art. 3.

Salvo diverso accordo tra le parti, gli incontri e le riunioni di cui al precedente comma non potranno complessivamente impegnare più di dodici giornate lavorative, con cadenza prevista bisettimanale.

In nessun caso l'incarico conferito potrà comportare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Fermo restando il termine stabilito all'art. 2, il consulente si impegna a consegnare al dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi la prima stesura delle disposizioni generali entro il mese di luglio 2008; la stesura definitiva deve essere consegnata entro il mese di ottobre 2008, richiedendo assistenza agli uffici fino a dicembre 2008.

#### **Articolo 5 - Compenso**

A titolo di corrispettivo per l'attività prestata la Regione corrisponderà la somma di euro 18.000,00 oltre oneri fiscali ed IVA 20%, da erogare in due soluzioni. La prima rata pari al 50% verrà erogata dopo la consegna della prima stesura e la seconda a conclusione dell'incarico. L'erogazione del compenso deve essere

preceduta dalla presentazione di una relazione sull'opera prestata e dalla presentazione di idoneo documento contabile.

Salvo diversa specifica autorizzazione, la Regione non potrà erogare somme ulteriori a titolo di rimborso spese.

Tutti i corrispettivi saranno assoggettati a ritenuta fiscale e, se dovuto, a contributo di legge al regime di previdenza.

#### **Art. 6 - Penali**

Qualora il consulente non rispetti i termini di cui agli articoli 2 e 4, ovvero entro detti termini presenti una stesura incompleta, la Regione si riserva di ridurre, in proporzione all'attività dal medesimo utilmente prestata, il compenso previsto all'art. 5.

#### **Art. 7 – Proprietà del risultato finale**

In seguito all'avvenuto saldo delle competenze, la documentazione e i risultati dell'incarico affidato resteranno di proprietà della Regione Veneto.

#### **Articolo 8 - Risoluzione**

La Regione ha facoltà di recedere dal rapporto con preavviso di almeno 15 giorni - decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso - da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il consulente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata.

#### **Articolo 9 - Accettazione**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 2.

#### **Articolo 10 – Registrazione e bollo**

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se dovuta, saranno a totale carico del consulente.

#### **Articolo 11 – Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Venezia.

**Art. 12– Efficacia della Convenzione**

La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244.

Venezia,

La Regione Veneto

Il Consulente